

STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRETTORI DI CORO ITALIANI

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ENTE DI TERZO SETTORE

AI SENSI DEL D.LGS. N. 117/2017 e ii.mm.

Art. 1 – Costituzione, denominazione, acronimo, sede, durata, volontariato.

È costituita l'Associazione senza fini di lucro denominata "Associazione Nazionale Direttori di Coro Italiani" A.P.S. E.T.S., anche in la sigla A.N.D.C.I. A.P.S. E.T.S., che potrà essere indicata anche senza interpunzione, di seguito detta "associazione", ai sensi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017, attraverso la trasformazione evolutiva dell'Associazione professionale di categoria non economica, libera e democratica, apolitica e apolitica, non avente fini di lucro e senza scopi sindacali.

L'Associazione ha sede legale in Arco (TN).

L'Associazione potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite altre sedi operative e può essere modificata e/o ampliata la sede legale e operativa principale senza necessità di integrare il presente statuto anche nell'ipotesi di trasferimento della sede legale ad altro Comune. L'associazione è apolitica ed apolitica e può aderire soltanto a quegli organismi nazionali ed internazionali anche di altre professioni di categoria non economica, purché non aventi che abbiano medesime caratteristiche o perseguano scopi analoghi o complementari.

L'Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro, svolge in via esclusiva e/o principale le attività di "interesse generale", come di seguito esplicitate e specificatamente contemplate all'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e sue ii.mm., purché svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio delle predette attività, attraverso lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

I suddetti requisiti sono fondamentali per assicurare l'obbligatoria iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, i cui estremi dell'iscrizione negli atti, devono essere indicati nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Qualora tali requisiti dovessero venir meno, l'associazione ha tempo un anno per il loro pieno ripristino.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 2 - Natura e scopi.

L'Associazione ha come scopo il raggiungimento del pieno interesse generale, ponendo in essere azioni ed attività diretta a:

- 1) Favorire una elevata qualificazione professionale, anche in ambito internazionale, dei direttori di coro;
- 2) Promuovere e diffondere l'attività di ricerca, di pratica e di formazione nel settore corale in ambito nazionale ed internazionale;
- 3) Affrontare e discutere, in tutti gli aspetti, i problemi attinenti la diffusione, l'insegnamento e la pratica delle attività di cui al punto 1), la sua estensione ed avanzamento, nonché promuoverne la collocazione e il riconoscimento istituzionale, sociale e culturale;
- 4) Valorizzare e verificare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche per agevolare la scelta e la tutela del cittadino /utente;
- 5) Curare e promuovere la formazione permanente e l'aggiornamento dei soci;
- 6) Favorire, anche in collaborazione con Aziende, Enti, Organismi, Associazioni, Professionisti, Insegnanti, Docenti, Università, il contatto, l'incontro, la relazione la comunicazione e la formazione di tutti coloro che si occupano, a vario titolo, delle attività di cui al punto 1);
- 7) Promuovere la diffusione delle conoscenze e l'aggiornamento tecnico, metodologico e scientifico mediante l'organizzazione di giornate di Formazione, Riunioni, Convegni, Seminari, Eventi, ecc.



- 8) Collaborare, in tutte le modalità e forme necessarie, con Organismi nazionali ed internazionali, con professionisti di categoria non economica, Associazioni, Enti, Istituzioni di qualsiasi genere e natura per la promozione, diffusione, divulgazione delle attività di cui al punto 1);
- 9) Adottare un Codice di Condotta e regolamenti per vigilare sul comportamento professionale dei propri soci stabilendo le sanzioni derivanti dalla violazione;
- 10) Adottare una Carta dei Valori e regolamenti da cui si evinca equità, ovvero principi etici a cui devono ispirarsi tutti i Soci stabilendo le sanzioni derivanti dalla violazione;
- 11) Riconoscere, ai sensi e per gli effetti della legge 4/2013 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, corsi relativi ad attività di cui al punto 1), aziende, scuole, istituti di formazione ed enti, finalizzati anche per consentire l'iscrizione dei soci;
- 12) Istituire i registri nazionali ed internazionali per i soggetti di cui al precedente punto.

Per raggiungere detto scopo, l'Associazione può:

- Definire gli standard etici, deontologici e comportamentali dei soci;
- Riconoscere, nell'ambito delle proprie attività statutarie, ai sensi e per gli effetti della legge 4/2013 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, scuole, aziende, Enti, Istituti di formazione, secondo criteri standardizzati previsti con apposito regolamento dal Consiglio Direttivo Nazionale.
- Istituire un registro interno di soci nazionale e internazionale;
- Istituire un registro interno di Enti (Associazioni, Accademie, ecc.) che si riconoscono nelle finalità dell'associazione e che con essa intendono collaborare nelle forme e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione;
- Istituire organizzare e/o gestire corsi di studio e formazione e aggiornamento professionale a tutti i livelli di qualificazione, anche con rilevanza universitaria e post-universitaria;
- Fornire consulenza scientifica, culturale, metodologica su programmi formativi di ogni genere sia a livello nazionale che internazionale;
- Realizzare uno specifico regolamento e iter per verificare le competenze del socio;
- Svolgere indagini, esami di verifica, test attitudinali, questionari per verificare le competenze del socio;
- Verificare la preparazione dei soci;
- Monitorare l'aggiornamento continuo del socio;
- Vigilare sui regolamenti interni, sul Codice di Condotta e la Carta dei Valori;
- Stabilire le sanzioni in relazione alla violazione dei regolamenti interni, sul Codice di Condotta e la Carta dei valori;
- Organizzare gruppi di lavoro a livello scientifico su dinamiche etiche, economiche e culturali;
- Predisporre centri di documentazione a servizio dei Soci, nonché fornire materiale informativo (anche su supporto informatico);
- Provvedere all'acquisto e alla distribuzione e pubblicazione di e-book, edizioni fonografiche, audiovisivi, materiale vario d'interesse culturale e pubblicazioni a beneficio dei Soci e/o di tutti gli interessati;
- Orientare i Soci nel campo della editoria e in merito a pubblicazioni di loro interesse;
- Svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, fiere, eventi, seminari e ricerche d'ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi statuari;
- Stipulare convenzioni con Aziende, Enti pubblici e privati nonché altre Associazioni e professionisti per le attività sociali;
- Promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi d'ogni genere (anche in formato elettronico e via web) nonché di pubblicazioni periodiche; pubblicare, inoltre notiziari, indagini, ricerche, studi di bibliografie, riviste, redazionali, newsletter, nonché promuovere in ogni forma e con ogni mezzo le proprie attività istituzionali e sociali;
- Partecipare in modo autonomo, assieme a realtà pubbliche e/o private ad attività di progetti nazionali e/o internazionali inerenti il settore di competenza dell'associazione e della crescita, del miglioramento e dello sviluppo della persona;
- Promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione di siti web, blog, social network e/o altra presenza su web che abbiano lo scopo di perseguire gli obiettivi statuari e/o promuovere l'Associazione.

L'Associazione potrà affiliarsi e/o aderire ad organismi internazionali.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà compiere anche tutte le attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dalle disposizioni normative attuative; sarà inoltre possibile svolgere, qualora necessarie, operazioni mobiliari ed immobiliari per valorizzare ed accrescere il patrimonio associativo, con divieto assoluto di realizzare plusvalori da comportamenti speculativi.

Potrà altresì - pur non avendo fini di lucro - svolgere delle attività che in base alle disposizioni di legge sono definite oggettivamente commerciali, così come previste e contemplate dall'articolo 85 del D.Lgs. n. 117/17 e sue ii. e mm., e con particolare alle associazioni di promozione sociale sempre e comunque svolte in via sussidiaria e strumentale al raggiungimento degli scopi sociali; in tal caso gli eventuali utili - al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali - andranno investiti nell'Associazione al fine di contribuire a coprire le spese di gestione e a migliorarne l'efficienza e la qualità nello svolgimento dell'attività istituzionale e nel totale rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8, con particolare riguardo al comma 3 del D.Lgs. n. 117/17 e sue ii. e mm..

Art. 3 - Patrimonio ed entrate.

Il Patrimonio e le entrate sono costituiti:

- a) dalle quote d'iscrizione e dai contributi degli associati;
- b) dalle quote per la formazione e l'aggiornamento degli associati;
- c) dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
- e) dai versamenti aggiuntivi e dai corrispettivi specifici effettuati dagli associati, da aziende, Enti, istituti di formazione, in relazione alle varie attività istituzionali, sociali e/o complementari, purché non in funzione di maggiori e diverse prestazioni alle quali ha diritto il socio;
- f) da contributi di soggetti pubblici o privati;
- g) dai proventi derivanti da attività economiche collaterali.

Qualora l'Associazione acquisisca la personalità giuridica può costituire patrimoni destinati.

Art.4- Soci

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- **Soci Fondatori** - Sono soci Fondatori le persone fisiche nella qualità di direttori o aspiranti direttori di coro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione: essi partecipano all'Assemblea con voto deliberativo; decadono solo per espresse dimissioni scritte, per impedimento definitivo o per mancanza di onorabilità verso i soci, o per comprovate inadempienze dei soci investiti da incarichi associativi, e/o per atti contrari ed avversi alle finalità associative, siccome accertato e deliberato dal Consiglio Direttivo; i soci fondatori sono tenuti al versamento della quota annuale;
- **Soci Ordinari** - Sono soci Ordinari le persone fisiche nella qualità di direttori o aspiranti direttori di coro che fanno richiesta di adesione presentando formale domanda corredata da curriculum vitae, curriculum studiorum e curriculum professionale e ammessi con delibera del Consiglio Direttivo; i soci ordinari sono tenuti al versamento della quota annuale;
- **Soci Onorari**: persone insigni distintesi per pubblico riconoscimento che si siano rese benemerite della categoria ammesse su delibera del Consiglio Direttivo e su proposta di almeno tre Consiglieri o di almeno quindici Soci Ordinari. I Soci Onorari sono esenti dal versamento di qualsiasi contribuzione. Agli stessi possono essere affidati dal Consiglio Direttivo Nazionale speciali incarichi di rappresentanza e delegati compiti specifici nell'interesse dell'Associazione. I soci onorari partecipano all'Assemblea Generale con modalità consultive senza diritto di voto;
- **Soci Sostenitori** - Persone esterne all'associazione che intendono sostenere economicamente o con altre forme di supporto l'associazione; partecipano all'assemblea con modalità consultive senza diritto di voto.

Tutti i soci fondatori e ordinari partecipano all'assemblea con voto deliberativo e possono rivestire cariche sociali purché siano iscritti nel libro degli associati ed in regola con le disposizioni del presente statuto. Hanno il pieno diritto di poter esaminare i libri sociali.

L'ammissione all'Associazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, previa domanda da parte dell'interessato, nonché dopo verifica dei requisiti richiesti e può essere rifiutata per gravi motivi; il deliberato Consiglio Direttivo Nazionale di proposta o di diniego deve essere notificato all'interessato entro 5 giorni e motivato con successivo atto entro 30 giorni.

Tali atti devono essere verbalizzati e comunicati nel rispetto della tutela della privacy per instaurazione del legittimo contraddittorio, da doversi instaurare con preliminare procedura di istanza affinché si pronunci l'Assemblea e deliberi motivatamente sulle domande non accolte, in occasione della prima convocazione utile, con istanza da presentarsi entro i successivi 30 giorni dal ricevimento del motivato diniego.

La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile. Il versamento della quota associativa, da parte dei soci che hanno diritto al voto, può essere effettuato entro e non oltre 30 giorni prima la data di adunanza dell'assemblea dei soci.

I soci che al termine dell'anno risultassero morosi, verranno invitati a voler comunicare la propria volontà al versamento del saldo della intera quota annuale o a presentare entro il primo mese successivo al termine dell'anno sociale, il proprio recesso; in caso di totale inadempimento per totale inerzia, saranno dichiarati decaduti nella prima seduta di assemblea utile.

L'Adesione all'Associazione da parte dei Soci comporta:

- a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e dei suoi regolamenti;
- b) il pagamento della quota d'iscrizione, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi associativi;
- c) mantenere rapporti di rispetto e diligenti con gli altri soci e gli organi dell'Associazione;
- d) sottoscrizione e accettazione del Codice di Condotta e della Carta dei Valori;
- e) l'inserimento nel registro interno dei soci.

Il socio può recedere dall'Associazione senza il diritto ad alcun rimborso della propria quota già versata, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo Nazionale.

La perdita della qualità di Socio può avvenire per:

- a) inadempimento all'invito/sollecito alla regolarizzazione del versamento della quota nei termini dello stesso socio comunicato ed accettati dal Consiglio Direttivo;
- b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie, dei regolamenti, del Codice di Condotta e della Carta dei Valori;
- c) quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione;



d) comportamento dichiarato associativamente scorretto, per manifesto inadempimento e/o manifesto ostruzionismo al naturale e regolare svolgimento delle attività associative e/o disattendendo gli obblighi derivanti dagli incarichi conferiti.

La accertata perdita di qualità di socio e le relative espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo Nazionale, dando preavviso al socio interessato, che potrà presentare almeno trenta giorni prima della seduta consiliare, dando l'opportunità allo stesso di poter istaurare un equo contraddittorio, con la presentazione di proprie note e memorie difensive.

Se non espressamente deliberato, le attività di lavoro svolte dai soci in dell'Associazione si devono ritenere prestata in totale gratuità, fatti salvo gli eventuali rimborsi delle spese documentate.

Art. 5 - Utilizzo di nome, marchio e logo.

Il logo dell'Associazione, elaborato sugli indirizzi dell'Assemblea e sulle specifiche deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, oltreché simboli e marchi della stessa, debitamente realizzati in conformità alle suddette disposizioni ed opportunamente approvate in forma definitiva dallo stesso Consiglio Direttivo Nazionale, divenendo quindi di esclusiva proprietà dell'Associazione, possono essere utilizzati dai soci e dagli Enti che operano in collaborazione con l'associazione, esclusivamente previo consenso scritto del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 6 - Quote sociali

Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dai Soci e dell'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, sempre tenuto conto delle disposizioni stabilite dall'art. 85 del D.Lgs. 117/2017 e sue ii. e mm., vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale, il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento, purché non in contrasto con le disposizioni normative e del presente statuto.

Art. 7 - Organi dell'Associazione.

Gli organi nazionali dell'associazione sono i seguenti:

- l'Assemblea Generale
- il Consiglio Direttivo Nazionale
- il Comitato scientifico
- le Commissioni
- il Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri

Art. 8 - L'Assemblea Generale.

L'Assemblea Generale è sovrana.

Tutti i soci fondatori ed ordinari in regola con le disposizioni del presente statuto vi hanno diritto di voto in ragione per ogni singolo associato, purché trascritto nel libro soci, almeno 3 mesi prima della seduta. Sono ammesse deleghe per un numero massimo di un delega per singolo associato.

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente qualora impossibilitato, o ancora, da diverso organo nei casi specificatamente previsti dalla legge.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto comunicato a mezzo sistemi elettronici di posta comprovanti l'avvenuta ricezione della stessa ed il riscontro di conferma di partecipazione. La convocazione viene spedita a tutti gli aventi diritto a parteciparvi ed inoltre, viene altresì pubblicata sui mezzi pubblici di comunicazione, tra cui stampa e sito informatico ufficiale dell'Associazione.

La convocazione deve essere spedita almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora, in prima convocazione ed in seconda convocazione, quest'ultima non oltre le 24 ore dallo svolgimento dell'Assemblea Generale, nonché l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria una volta l'anno entro il 30 aprile per approvare il rendiconto economico finanziario dell'esercizio precedente e per fornire al Consiglio Direttivo Nazionale le linee programmatiche per il successivo.

L'Assemblea Generale, ancora, si riunisce seduta ordinaria per:

- 1) Nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- 2) Nomina e revoca quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 3) Approva il bilancio;
- 4) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 5) Delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dello statuto.

L'Assemblea Generale si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richiede il Consiglio Direttivo o la metà degli associati aventi diritto al voto e delibera:

- 1) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- 2) sulla approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 3) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'Assemblea Generale in seduta ordinaria delibera a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta (la presenza di almeno metà degli associati) non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea Generale in seduta straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale dell'Associazione; in caso di suo impedimento, essa è presieduta dal Vicepresidente Nazionale su delega Presidente Nazionale, o da persona designata dall'Assemblea. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente Nazionale e dal Segretario dell'assemblea all'uopo nominato dall'assemblea e restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati, in quanto trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

E' previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 9- Consiglio Direttivo Nazionale.

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo Nazionale che si compone da tre a sette membri: minimo Presidente Nazionale, Segretario Generale, Tesoriere con funzioni di Cassiere, massimo Presidente Nazionale, uno o due Vicepresidenti Nazionali, Segretario Generale, Tesoriere, Cassiere, quali Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale tra gli associati in regola con le disposizioni del presente statuto. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per due mandati consecutivi. Le candidature redatte su apposito modello disponibile presso la Segreteria Generale dell'Associazione (istituita presso la sede legale o altra sede pubblicizzata sul sito dell'associazione) devono essere depositate presso la stessa almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea elettiva.

Il Consiglio è investito, da parte dell'Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e, pertanto potrà compiere, in persona del suo Presidente, tutti gli atti in esecuzione dei deliberati di indirizzo dell'Assemblea, sia di ordinaria che di straordinaria di gestione amministrativa e in particolare: contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire c/c bancari postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo Nazionale procede, inoltre, alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, responsabili, determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa, propone all'assemblea per l'approvazione lo stato patrimoniale, il rendiconto di gestione ed il rendiconto di cassa e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/17 e sue ii. e m.m. Gli incarichi di direzione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto da recapitarsi a mezzo posta elettronica o telefax almeno 48 ore prima della riunione, purché risulti comprovata la documentata avvenuta ricezione, con anche comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito. Ai membri del Consiglio Direttivo Nazionale non spetta alcun compenso per lo svolgimento del proprio incarico, salvo diversa deliberazione assembleare, e sono obbligati alla comunicazione della loro nomina al RUNTS entro 30 giorni ai sensi del comma 6 e 7 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 117/17 e sue ii. e mm.

E' previsto l'intervento in Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente Nazionale e dal Segretario generale e restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati, in quanto trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

Qualora dovesse venir meno uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, si provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione. I consiglieri cooptati resteranno in carica sino alla successiva Assemblea Generale che potrà confermarli o sostituirli; il mandato dei consiglieri cooptati scadrà alla stessa data del mandato dei consiglieri eletti.

Art. 10 - Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'Associazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Presidente Nazionale può delegare in tutto o in parte le sue attribuzioni al Vice presidente Nazionale, la delega dovrà essere data per iscritto.

Il Presidente Nazionale dura in carica 4 anni e può essere rieletto per due mandati consecutivi e viene nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Vicepresidente Nazionale.

Il Vicepresidente Nazionale può sostituire il Presidente Nazionale nelle sue funzioni per delega scritta dello stesso o, in caso di forza maggiore, per delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

In caso di necessità ed urgenza può mettere in atto provvedimenti che avranno piena efficacia solo se ratificati dal Consiglio Direttivo Nazionale.



Art. 12 - Segretario Generale.

Il Segretario Generale dà esecuzione alle delibere del Presidente Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale e tiene il libro dei verbali dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo Nazionale. Tiene ed aggiorna il libro dei soci; predispone, di concerto con il Tesoriere, gli elementi necessari alla redazione del bilancio della gestione annuale.

Art. 13 - Tesoriere.

Il Tesoriere gestisce operativamente il patrimonio associativo nell'ambito del mandato stabilito dal Consiglio Direttivo; ha la responsabilità della cassa dell'Associazione; tiene i libri contabili e gli altri eventualmente richiesti dalle vigenti disposizioni di legge o statutarie. Predispone i documenti contabili preventivi e consuntivi, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 117/17 e sue il. e mm. dell'Associazione al fine di sottoporli al Consiglio Direttivo Nazionale e poi all'assemblea Generale per la loro approvazione.

Art. 14 - Cassiere.

Il Cassiere provvede al versamento dei pagamenti e alla ricezione degli introiti della associazione, gestendo le risorse sia online che per cassa.

Art. 15 - Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è costituito da tre a ad un massimo di sette membri eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale allo scopo di verificare le qualità professionali dei Soci e, sul piano scientifico e culturale, le attività dell'Associazione stessa. In accordo col Consiglio Direttivo saranno stabiliti i regolamenti di gestione del Comitato Scientifico.

Art. 16 - Le Commissioni

Con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, che ne cura anche l'approvazione dei relativi Regolamenti, possono essere istituite una o più delle seguenti Commissioni permanenti:

- a) Commissione qualità dei percorsi formativi e riconoscimento di corsi, società, aziende, Enti e istituti di formazione;
- b) Commissione pubbliche relazioni, pubblicità e investimenti;
- c) Commissione accesso all'Associazione e controllo qualità delle attività professionali degli iscritti;
- d) Commissione di etica deontologia professionale;

Con delibera dell'Assemblea Generale possono essere istituite altre Commissioni permanenti senza necessità di integrare il presente statuto.

I membri delle Commissioni permanenti sono eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale e svolgono la loro attività secondo quanto stabilito dal Regolamento di riferimento.

Art. 17 - Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea Generale, se lo ritiene opportuno o se imposto dalla legge, può decidere se nominare un Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Revisore Unico deve avere i requisiti professionali del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e qualora eletto ha gli stessi compiti e funzioni del Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nel caso di sua elezione, per volontà dell'assemblea Generale o per obbligo di legge, si compone di un Presidente, due membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi e supplenti sono eletti dall'Assemblea Generale in una lista unica scelta tra persone di accertata competenza contabile o amministrativa e possono essere scelti anche tra non soci.

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Contabili ed è eletto dall'assemblea Generale su lista a parte.

Al Collegio è demandato il controllo e la verifica di legittimità a compatibilità (tra il patrimonio disponibile e le previsioni di spesa) della gestione amministrativa dell'Associazione; esso esamina lo stato patrimoniale, il rendiconto di gestione ed il rendiconto di cassa, rendiconto di gestione e di cassa preventivo, nonché tutte le relative variazioni ed il conto consuntivo presentando apposita relazione annuale all'Assemblea Generale. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo di legittimità sugli atti, sulle spese e sulle entrate degli organi centrali dell'Associazione. Nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, il Collegio procede ad ispezioni periodiche trimestrali sui libri contabili tenuti dalla sede nazionale dell'associazione.

Il Collegio è convocato dal suo Presidente, tramite il Segretario Generale dell'Associazione che funge da cancelleria del Collegio.

L'avviso di convocazione viene comunicato ai componenti il Collegio almeno 7 giorni prima della riunione, salvo i casi in cui sia necessario adottare deliberazioni urgenti. Il Collegio delibera a maggioranza assoluta con la presenza di tre dei suoi membri, effettivi o supplenti; questi ultimi sono convocati in sostituzione dei membri effettivi in caso di impedimento degli stessi.

Tutti i componenti il Collegio partecipano alle riunioni degli Organi deliberanti.

Il Collegio non viene meno in caso di decadenza degli altri organi.

Per la sostituzione o per la decadenza dei Revisori valgono le disposizioni stabilite dal Codice Civile in materia.

Il primo Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico è nominato entro due anni dal Consiglio Direttivo Nazionale il quale è competente anche nella scelta della composizione dell'Organo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico resta in carica fino alla prossima Assemblea Generale elettiva.

Art. 18 - Collegio dei Probiviri

L'Assemblea Generale, se lo ritiene opportuno o se imposto dalla legge, può decidere se nominare il Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri ha competenza in ordine alle infrazioni alle norme statutarie e regolamentari ed alle deliberazioni degli organi dell'Associazione. Il Collegio è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea Generale in lista unica fra persone di accertata competenza giuridica e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati all'Associazione. Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il Presidente che ne convoca, tramite il Segretario Nazionale, le successive. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tre dei suoi componenti (effettivi o supplenti) tra cui il Presidente e delibera a maggioranza dei presenti. Il Collegio giudica secondo giustizia ed equità nel rispetto della legislazione vigente, dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione, assicurando il diritto di difesa. Le decisioni devono essere motivate. Il Collegio può deliberare nei confronti dei Soci i seguenti provvedimenti (congiunti o disgiunti):

- a) Richiamo
- b) Diffida
- c) Deplorazione
- d) Multa
- e) sospensione dalla qualifica e dall'attività anche in via cautelativa;
- f) radiazione.

Le decisioni sono provvisoriamente esecutive, salva la facoltà per il Consiglio Direttivo Nazionale di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, l'efficacia esecutiva della decisione impugnata. La mancata proposizione del ricorso d'appello nel merito rende inefficace l'istanza di sospensione. Tutti i provvedimenti sanzionatori sono ricorribili dagli interessati; il ricorso va presentato al Consiglio Direttivo Nazionale, a pena di inammissibilità entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di primo grado. Il Consiglio Direttivo Nazionale emette provvedimento motivato e rinviava tutto al Collegio dei Probiviri il quale dovrà giudicare entro i successivi 30 giorni. I Componenti il Collegio non possono ricoprire alcun altro incarico nell'Associazione. Tutti i Componenti il Collegio partecipano, senza diritto di voto, all'Assemblea Nazionale. Il Collegio non decade in caso di decadenza anticipata degli altri Organi dell'Associazione.

Fin quando l'Assemblea Generale non decide di nominare il Collegio dei Probiviri, le sue funzioni sono demandate al Consiglio Direttivo Nazionale e il ricorso alle sue decisioni va presentato all'Assemblea Generale che deciderà alla prima seduta utile.

Art. 19 - Organi periferici.

In ciascuna regione può essere istituita una sede regionale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale provvederà ad emanare apposito Regolamento per il funzionamento degli organi periferici.

Art. 20 - Formazione permanente.

È istituita presso la sede nazionale dell'Associazione, la Commissione tecnico-scientifica per la formazione permanente formata da tre a sette membri eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale anche al di fuori dello stesso, alla quale è demandata la cura della formazione permanente degli associati in forma diretta o indiretta. Il Consiglio Direttivo Nazionale provvederà ad emanare apposito Regolamento per il suo funzionamento.

Art. 21 - Sportello per il cittadino.

È istituita presso la sede nazionale dell'associazione lo Sportello per il cittadino, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27 ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti. Il Consiglio Direttivo Nazionale con apposito Regolamento ne adotterà il codice di condotta, determinerà il funzionamento e sarà competente per la sua composizione.

Art. 22- Comitato di Indirizzo e Sorveglianza.

Il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza può essere promosso dal Consiglio Direttivo Nazionale e ha il compito di vigilare sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionale. Ad esso partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e degli utenti/consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il Consiglio Direttivo Nazionale, in caso di sua adozione, emanerà apposito Regolamento per il funzionamento del Comitato.

Art. 23 - Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta Straordinaria. Verificatosi lo svolgimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi dell'Associazione o a fini di utilità pubblica. La deliberazione è valida se adottata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione. Il patrimonio che si rende disponibile, soddisfatte tutte le obbligazioni, verrà devoluto comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, e dando priorità a quegli Enti che saranno individuati espressamente dall'ultima assemblea utile, ed in mancanza dal Presidente di comune accordo con il Collegio dei Probiviri o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste

dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 24 – Normativa Fiscale.

L'Associazione si avvarrà degli innovativi regimi fiscali così come previsti ed introdotti dagli articoli 82 e 85 del D.Lgs. n. 117/2017 e smi.

Art. 25 – Disposizioni transitorie e rinvii.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli art.36 seguenti del Codice Civile, dal D.Lgs. n. 117/2017 e sue ii. e mm., alle disposizioni della legge 4/2013 e sue successive eventuali modifiche ed integrazioni ed alle normative vigenti in materia di associazionismo applicabili.

